

sentenza 10284/2014
repertorio 8803/2014



TRIBUNALE DI MILANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Milano, dott. Giorgio Alcioni, Sezione X civile, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al 1034 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2011, avente ad oggetto l'appello alla sentenza n. 39/2011, emessa dal Giudice di pace di Rho, vertente

tra:

Massimo Polli, con l'avv. Stefano Gallandt e l'avv. Roberto Enrico Paolini

-appellante-

contro

Comune di Pregnana Milanese, in persona del sindaco *pro tempore*

-appellato-

e contro

Cassavia S.r.l. unipersonale, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, con l'avv.
Andrea Compagnone

-appellata-

e contro

UGF Assicurazioni S.p.a., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, con l'avv. Filippo
Martini e l'avv. Marco Rodolfi

-appellata-

IL CASO.it 

Conclusioni: all'udienza del 3 aprile 2014 i
procuratori delle parti hanno così precisato le
conclusioni:

Avv. Stefano Galland & Avv. Roberto Enrico Paolini
Via G.B. Cassinis 59 - 20139 Milano
Tel. 0236531309 - Fax. 0287152299

TRIBUNALE DI MILANO

Sez. X Civile – Giudice dr. Alcioni – RG. 160011034/2011

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER POLLI MASSIMO

Voglia Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contrariis relectis, così giudicare:

conclusioni

1. ove ritenuto necessario, ammettere i capitoli di prova formulati nell'istanza di revoca dell'ordinanza del 20.10.2010 col teste ivi indicato;
2. dichiarare la nullità delle ordinanze del 4.06.2010 del 20.10.2010, di tutti gli atti inerenti e conseguenti ivi compresa l'esperita istruttoria davanti al G.d.P., nonché dell'impugnata sentenza;
3. Confermare la rimessione in termine del sig. Polli e la disposta rinnovazione dell'istruttoria;
4. nel merito, per i motivi di cui in atti e con ogni miglior statuizione, condannare il Comune di Pregnana Milanese, in persona del Sindaco in carica, in solido con l'Impresa Cassavia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di Euro 1.800,00 a titolo di riconoscimento delle spese sostenute per la riparazione dell'autovettura, oltre interessi legali e svalutazione monetaria;

In via istruttoria :

5. ammettersi prova per testi su tutti i capitoli di cui all'atto di citazione in appello preceduti dalla locuzione "vero che" con i testi ivi indicati;

Avv. Stefano Gallandt & Avv. Roberto Enrico Paolini
Via G.B. Cassinis 59 - 20139 Milano
Tel. 0236531309 - Fax. 0287152299

6. Confermare la sostituzione del teste deceduto, sig. Cavallo
Francesco, col teste Giuseppe Buremi, peraltro già sentito

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA E CPA al 4% e
rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore degli Avv.ti Stefano
Gallandt e Roberto Enrico Paolini.

Con Ossequio.

Milano, 2.04.2014

IL CASO.it

ORIGINALS

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE

DELL'APPELLATA CASSAVIA S.R.L. UNIPERSONALE

Richiamate tutte le domande e conclusioni già svolte in atti, la presente difesa rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.Mo Tribunale di Milano, rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvedere :

In via principale:

Rigettare integralmente le domande formulate nell'atto di appello proposto dal sig. Massimo Polli poiché infondate in fatto ed in diritto o, comunque, poiché non provate per tutti i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, confermare in toto quanto statuito dall'On. Le Giudice di Pace di Rho con la sentenza appellata n. 39/11;

In via subordinata:

Ferma la domanda principale e nella non creduta ipotesi di mancata condivisione della stessa, respingere integralmente le avverse domande di risarcimento danni poiché non provate e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in premessa.

In via ulteriormente subordinata:

Nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, accertare e dichiarare che la UGF Assicurazioni s.p.a., già Aurora assicurazioni s.p.a., è tenuta ad indennizzare la Cassavia s.r.l. unipersonale per i danni conseguenti dal suo operato e, per l'effetto, condannare la predetta compagnia assicurativa a pagare direttamente in favore del sig. Polli Massimo, o a manlevare la Cassavia s.r.l. unipersonale, tutte le somme che saranno dovute in favore dell'appellante.

In ogni caso.

Con vittoria di spese diritti ed onorari da liquidarsi in favore del sottoscritto
procuratore antistatario.

Legnano, 2 aprile 2014

Avv.to andrea Compagnone

IL CASO.it 

CONCLUSIONI PER UGF ASSICURAZIONI

Piacchia all'III.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe declaratorie del caso, respingere l'appello proposto dal sig. Polli Massimo, in quanto del tutto destituito di fondamento in fatto ed in diritto, confermando interamente le statuizioni della sentenza n. 39, emessa dal Giudice di Pace di Rho in data 13.01.2011 e depositata in data 28.01.2011. Con la vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.

IL CASO.it

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 maggio 2011 il sig. Massimo Polli ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rho n. 39/2011, chiedendone la totale riforma.

Nel giudizio di appello si sono costituite le appellate Cassavia S.r.l. unipersonale e la UGF Assicurazioni S.p.a., mentre non è comparso l'appellato Comune di Pregnana Milanese, rimasto contumace anche durante il processo di primo grado.

Le appellate costituite hanno contestato integralmente il fondamento del gravame e chiesto la conferma integrale della sentenza appellata.

In forza della chiusura della sede distaccata del Tribunale di Rho e del trasferimento della causa presso la X sez. del Tribunale di Milano, il Giudice Istruttore ha ammesso le prove testimoniali non esperite in primo grado.

Indi, la causa è stata ritenuta matura per la decisione; pertanto, è stato esperito

infruttuosamente un tentativo di conciliazione e, all'udienza del 3 aprile 2014, sono state precisate le conclusioni come in epigrafe riportate.

Assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passa ora in decisione.

Motivi della decisione

La sentenza di primo grado deve essere riformata.

Il Polli riferisce che in data 4 giugno 2008, alle ore 16,30 circa, alla guida del veicolo di proprietà Lancia K, targato AE282YD, percorreva Piazza Maggio, angolo Via Garibaldi, in Pregnana Milanese, allorquando avvertiva un violento urto in corrispondenza della parte anteriore e sottostante della propria auto; aggiunge che in conseguenza di ciò scese dalla vettura, accorgendosi della presenza di un dosso non segnalato ed ancora in fase di lavorazione.

Il Polli lamenta che in conseguenza dell'impatto la propria autovettura aveva riportato danni materiali; evidenzia che l'impatto violento non

poteva attribuirsi ad una condotta di guida spericolata e imprudente, posto che pochi metri prima del dosso era apposto un segnale di stop, al quale egli si era correttamente arrestato, per poi riprendere la marcia lentamente.

Secondo il Polli la responsabilità deve attribuirsi, in via concorrente, per i lavori in corso, tanto al Comune di Pregnana Milanese, nella sua qualità di soggetto committente, quanto alla società appaltatrice, ovvero la Cassavia S.r.l., che non aveva provveduto in alcun modo a segnalare il cantiere.

L'urto del veicolo contro il dosso e i conseguenti danni risultano provati sulla base delle testimonianze assunte da questo Giudice e della documentazione prodotta dall'attore.

I testimoni non erano stati ascoltati dal Giudice di pace per assenza del difensore, impedito a raggiungere il Tribunale a causa di un incidente stradale; è stata prodotta documentazione di tale sinistro e, conseguentemente, il Giudice di pace, in presenza dell'istanza della parte decaduta,

avrebbe dovuto applicare correttamente il disposto dell'art. 208 cpc. Deve, quindi, confermarsi l'ordinanza già emessa sul punto.

Con riferimento, poi, al teste Giuseppe Buremi, escusso in sostituzione di altro testimone indicato dalla parte, ma deceduto nelle more, si rileva che si deve salvaguardare l'esigenza di evitare una decadenza determinata da un inadempimento processuale causato da un giustificato impedimento.

Pertanto deve riconoscersi la facoltà, ispirata al principio di garanzia del pieno diritto di difesa, di sostituire il nominativo di un testimone, allorquando vi sia l'oggettiva impossibilità di provvedere all'escussione per motivi non imputabili alla parte interessata alla deposizione, né dalla stessa conosciuti o conoscibili al momento della sua designazione (quali ad esempio l'evento morte; in tal senso cfr. Cass. Civ. 13187/2013, 16764/2006).

Fatte queste considerazioni in fatto, pare opportuno ricordare, in diritto, che la questione

del risarcimento dei danni richiesto ai Comuni per gli incidenti che si verificano a causa dei dissesti delle strade è differente in base alla disposizione del codice civile invocata: l'art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. (Cod. Pen. 185), ovvero l'art. 2051 (Danno cagionato da cosa in custodia. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito).

La differenza è sostanziale.

L'applicazione dell'art. 2043 fa sì che sia il danneggiato a dover provare la colpa del Comune, allegando in causa che la buca o la disconnessione rappresentava un pericolo occulto (definito anche insidia o trabocchetto), caratterizzato dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità.

L'applicazione dell'art. 2051 consente una inversione della prova: il comune è obbligato a custodire le strade, con la conseguenza che è responsabile dei danni cagionati alle persone e cose, nei limiti in cui non vi sia l'impossibilità di governo del territorio. L'obbligo di custodia sussiste se vi è: a) il potere di controllare la cosa; b) il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata; c) il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno; se anche il danneggiato ha avuto un ruolo causale nella determinazione dell'evento dannoso troverà applicazione l'art. 1227 c.c. (Cass., 27 marzo 2007 n° 7403).

E' costante nella giurisprudenza della Corte il principio secondo cui la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale

o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (da ultimo Cass. 7 aprile 2010 n 8229).

Rispetto alle strade aperte al pubblico transito la Corte ha ritenuto che la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.

Pertanto, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte il danneggiato che invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. contro una

P.A. (o il gestore), in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, non è onerato della dimostrazione della verifica del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare — come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia — l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. Trattandosi di un'ipotesi di responsabilità aggravata e non di responsabilità oggettiva, la P.A., per liberarsi dalla presunzione gravante su di essa, deve dare la prova del fortuito e quindi dimostrare mancanza di colpa, che emerge sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente necessario per prevenire ed evitare l'evento e la condotta mantenuta (cfr. Cass. 20 febbraio 2006, 3651).

Occorre ricordare, allora, che, conformemente a quanto stabilito dalla Suprema Corte, i Comuni

sono responsabili degli incidenti provocati agli utenti a causa del cattivo stato delle strade e ciò anche se la manutenzione delle stesse è stata appaltata a una ditta esterna (cfr. Cass., 1691/2009).

Infatti la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi; né può sostenersi che l'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo, di cui si discute, al Comune, per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d'inadempimento: infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del

territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente Codice della strada, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. deve individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo,



che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti" e che "la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato.

Alla luce di quanto sopra va affermata la responsabilità del PA convenuta *ex art. 2051 c.c.*.

Dagli atti invece emerge che non vi era alcuna segnalazione che avvisasse gli utenti della presenza di deformazioni del piano viabile. Quanto sopra è assorbente.

Per altro verso l'utente della strada nutre un'ovvia

aspettativa in ordine alla regolarità di un manto stradale non indicato come dissestato da un apposito segnale di pericolo (per tali rilievi si veda Cass., 22604/09).

Nel caso in esame sussiste l'anomalia della cosa non segnalata e vi è la prova del nesso di causa, mentre per parte sua il Comune non ha provato il fortuito.

Posto che dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni testimoniali si è appresa l'illegittimità del dosso al momento del sinistro, deve, tuttavia, rilevarsi che la convenuta Cassavia S.r.l. ha provato di aver realizzato il dosso in conformità alle direttive tecniche fornite dal Comune committente.

Infatti, il teste di parte convenuta, Geom. Franco Cereda, direttore dei lavori, escusso in occasione dell'udienza del 4 giugno 2010, ha confermato che la riapertura del traffico veicolare nel tratto stradale in questione, avvenuta in data 21 maggio 2008, fu disposta successivamente alla effettuazione dei necessari controlli di agibilità e

percorribilità prescritti dalla normativa di settore, anche da parte del committente ente locale. Detto teste ha inoltre ribadito come la colorazione del manufatto rialzato presente sul luogo nell'occorso fosse diversa da quella della sede stradale ove lo stesso era posto.

In considerazione di tali circostanze, essendo pacifica la responsabilità del Comune convenuto, vi sono dubbi su quella dall'appaltatore, che deve quindi essere mandato assolto con compensazione delle spese, così come il suo istituto Assicuratore.

IL CASO.it

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Milano, Dott. Giorgio Alcioni, definitivamente pronunciando e in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:

- 1) condanna l'appellato Comune di Pregnana Milanese al pagamento a favore dell'appellante Massimo Polli della somma di Euro 1.800,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
- 2) condanna l'appellato Comune di Pregnana

Milanese al pagamento a favore dell'appellante Massimo Polli delle spese di entrambi i gradi del giudizio, nella misura di € 4.113,00, oltre accessori e successive;

3) respinge ogni altra domanda;

4) compensa ulteriori spese di giudizio;

5) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano, il 2 agosto 2014

IL GIUDICE
Dott. Giorgio Alcioni

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ssa Roberta Donata BINDI

TRIBUNALE di MILANO - Sez. X CIVILE
Depositato in Cancelleria

oggi 19 AGO 2014

IL CANCELLIERE
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ssa Roberta Donata BINDI